



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Verbale n° 133 del 28/12/2018

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Pubblica di prima convocazione-seduta Prima

Oggetto: AFFIDAMENTO A CMV SERVIZI SRL, SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING, DELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI CENTO E ALTRI SERVIZI PER GLI ANNI 2019 E 2020

Oggi ventotto Dicembre 2018 alle ore 18:00 nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 - Cento si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Presente	
2	VERONESI MATTEO	Presidente		Assente
3	FIOCCHI EDOARDO	Consigliere		Assente
4	CACCIARI ALBERTO	Consigliere	Presente	
5	MINGOTTI VERONICA	Consigliere	Presente	
6	FABBRI ROBERTO	Consigliere	Presente	
7	BALBONI SILVIA	Consigliere	Presente	
8	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
9	PARMEGGIANI LUCA	Consigliere	Presente	
10	PARRO STEFANO	Consigliere	Presente	
11	ALBERGHINI MARK	Consigliere	Presente	
12	GALUPPI GIANPAOLO	Consigliere	Presente	
13	CIASCHINI CLAUDIO	Consigliere	Presente	
14	TASSINARI DANIELA	Consigliere		Assente
15	MOTTOLA ANGELO	Consigliere	Presente	
16	PIRANI MARCO	Consigliere	Presente	
17	CONTRI DIEGO	Vicepresidente	Presente	
18	PETTAZZONI MARCO	Consigliere anziano	Presente	
19	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere	Presente	
20	MACCAFERRI GUNNER GLENN	Consigliere		Assente
21	LODI PIERO	Consigliere	Presente	
22	FORTINI VASCO	Consigliere	Presente	
23	CARIANI MARCELLA	Consigliere	Presente	
24	MATTARELLI MARCO	Consigliere	Presente	
25	MALUCELLI ENRICO	Consigliere		Assente
			20	5

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario, Dott. Mauro Zuntini

Presiede il Sig. Diego Contri nella sua qualità di Vice Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: CACCIARI ALBERTO, GALUPPI GIANPAOLO, GIBERTI ELISABETTA

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti gli Assessori: LABIANCO ANTONIO, BARBIERI MARIACRISTINA, MACCAFERRI SIMONE, FORTINI MATTEO, BORGATTI GRAZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- Delibera di C.C. n. 7 del 02/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 e ss.mm.ii.;
- Delibera di C.C. n. 12 del 02/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e ss.mm.ii.;
- Delibera di G.C. n. 55 del 02/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ad oggetto: "*Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Assegnazione Risorse Finanziarie – Approvazione*" e ss.mm.ii.;
- Delibera di G.C. n. 128 del 24/05/2018 - Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane e strumentali e ss.mm.ii.;

Richiamati, altresì:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19/11/2014 ad oggetto "*Formalizzazione della Fiera Campionaria del Comune di Cento ed istituzione dell' "Ente territorio fiera e manifestazioni srl"* si è provveduto ad istituire l'"Ente Territorio Fiera e Manifestazioni srl" con lo scopo di valorizzare e promuovere le potenzialità delle manifestazioni che rappresentano la tipicità del Comune di Cento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2015 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Cento. Approvazione*";
- "Ente Territorio Fiera e Manifestazioni srl" è stato costituito con atto notarile Repertorio n. 88515 RAC. 21503 in data 23/12/2014 con capitale sociale di € 60.000,00;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29/09/2017 avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – determinazioni*" si rileva che "Ente Territorio Fiera e Manifestazioni srl" "*persegue finalità istituzionali quali la promozione, lo svolgimento ed il sostegno di attività dirette all'organizzazione di manifestazioni fieristiche del Comune di Cento, con attenzione prioritaria rivolta alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale locale*" e che le attività dell'ente sono ricondotte alle previsioni dell'art. 4 del TUSP e precisamente "*La Società assume le funzioni di soggetto affidatario di servizi strumentali, individuati dal Comune di Cento nell'ambito delle rispettive competenze, assumendo così la configurazione di società che produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4 co. 2 lett. d)). Si ricorda che l'art. 4 co. 7 stabilisce che la partecipazione in società che hanno per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e la gestione di eventi fieristici è sempre ammessa*";

Accertato come richiamato dalla suddetta deliberazione per la società viene previsto un programma di razionalizzazione con le seguenti motivazioni: "*la società anche se da poco operativa presenta un fatturato non in linea con la vigente normativa. Si ritiene di valutare l'eventuale possibile messa in liquidazione della società alla luce delle risultanze, ad oggi ancora non note, del bilancio al 31/12/2016 per poi procedere all'aggregazione con C.M.V. Servizi srl. Come noto, infatti, la fusione può essere effettuata anche fra società in liquidazione, purché non abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo, ciò ad evidente salvaguardia del patrimonio da assegnare ai soci art. 2501 c.c. Il percorso di fusione sarà valutato in termini di raggiungimento di economia di scala e di scopo oltre che di contenimento dei costi*";

Accertato che la società è stata posta in liquidazione e come risulta dalla nota assunta al PG 33450/2018 con la quale che "Ente Territorio Fiera e Manifestazioni srl" in liquidazione trasmette copia del documento n. T 269653274 estratto dal Registro delle Imprese in data 13/02/2018 dal quale risulta che con atto del 15/12/2017 la società è in scioglimento per "*la perdita o la riduzione del capitale al di sotto del limite legale*";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30/11/2018 ad oggetto "*APPROVAZIONE DELLA SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE CMV ENERGIA & IMPIANTI S.R.L. E CMV SERVIZI S.R.L. A FAVORE, RISPETTIVAMENTE, DI HERA COMM S.R.L. E INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA, ENTRAMBE CONTROLLATE DA HERA S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA*" con quale si è approvato un piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute in CMV Servizi e CMV E&I e il nuovo testo dello statuto sociale di CMV Servizi s.r.l. di cui

all'Allegato 6) della medesima deliberazione e con lo stesso atto si è autorizzato sin d'ora il Sindaco, in qualità di Socio, ad apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di Assemblea dei soci che è programmata per il 20 dicembre 2018;

Considerato che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30/11/2018 approvando le modifiche statutarie di CMV Servizi s.r.l. si è inteso modificare lo statuto sociale in primo luogo per adeguare la clausola dell'oggetto sociale (articolo 3 dello statuto) alle attività che la società scissa continuerà a svolgere e ad ai servizi che potrebbero erogare in futuro con il nuovo assetto organizzativo prevedendo anche la possibilità di esercitare *“prestazione di servizi strumentali agli enti pubblici soci per la promozione, organizzazione e gestione di mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni fieristiche locali, conferenze ed eventi accessori organizzati dai medesimi enti soci; assistenza agli enti soci nell'organizzazione di spettacoli di intrattenimento, manifestazioni canore e spettacoli culturali folkloristici per la collettività locali, come il Carnevale di Cento”*;

Considerato che nell'ambito della operazione societaria straordinaria di scisso-fusione che recentemente ha coinvolto la società “CMV Servizi S.r.l.” e la società “Inrete S.p.a.” in ordine alla modifica statutaria approvata dal Consiglio Comunale di Cento nella seduta del 30/11/2018 con delibera n. 106 l'Assemblea dei soci del 20/12/2018 a magistero del Notaio Dott. Federico Tassinari ha approvato lo statuto sociale, il cui art. 3, comma 2, lettera f) specifica che la società ha per oggetto lo svolgimento tra le altre: *“dei servizi agli enti soci per la promozione, organizzazione e gestione di mostre, esposizioni, fiere, congressi, e manifestazioni locali, conferenze ed altri eventi; assistenza agli enti soci nell'organizzazione di spettacoli di intrattenimento, manifestazioni canore e spettacoli folkloristici per la comunità locale, compreso il Carnevale di Cento”*;

Considerato che si è affidato, nelle more della realizzazione del procedimento di cui sopra, lo svolgimento dell'edizione del Carnevale 2018 ad “Ente Territorio Fiera e Manifestazioni srl” in liquidazione e che si rende necessario affidare lo svolgimento del Carnevale di Cento a partire dall'edizione 2019;

Considerato che:

- le modifiche apportate al decreto ministeriale 27 luglio 2017 inseriscono tra le attività che potranno accedere agli stanziamenti del Fondo unico per lo Spettacolo per il 2018 anche i carnevali storici al fine di valorizzare la funzione da essi svolta per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori;
- l'atto modifica il decreto ministeriale 27 luglio 2017 dopo il raggiungimento dell'intesa in Conferenza Unificata è stato adottato anche tenendo conto della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità culturali. In esse, infatti, è stato stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;
- le modifiche inseriscono un apposito articolo (il 48-bis) per definire l'entità del contributo ai carnevali storici e sono ammesse a contributo le manifestazioni espressioni della tradizione italiana dei carnevali, dotate quindi di una riconoscibile identità storica e culturale di livello nazionale e internazionale con un contributo compreso tra € 50.000,00 e € 100.000,00 con un cofinanziamento annuale, pari almeno al 25% del costo del progetto;
- possono accedere al contributo i progetti triennali presentati all'inizio di ogni triennio che devono essere corredati da un programma e dal bilancio dell'attività della prima annualità e che tali progetti devono essere presentati entro il 30 settembre 2018 a seguito della pubblicazione ad opera del Direttore Generale Spettacolo del Mibact di apposito bando;

Visto il D.D. Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale Spettacolo del 22/11/2018 che ha concesso un contributo al Comune di Cento di € 95.000,00 relativamente alla realizzazione del Carnevale 2018 e che può pertanto essere valorizzato un contributo triennale (2018-2019-2020) per la realizzazione del progetto del Carnevale di Cento;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare:

- l'art. 2, recante le definizioni di “controllo analogo”, di “controllo analogo congiunto” e di “società in house”, secondo cui sono tali le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
- l'art. 4, secondo cui le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, tra cui rientra la *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto*

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento” e, in base al quale, salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

- l'art. 16, comma 1, secondo cui le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- l'art. 16, commi 3 e 3 bis, secondo cui gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre la produzione ulteriore, rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida n. 7, recanti *“Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*, e in particolare il punto 9, che prevede che, a partire dal 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati a chiedere l'iscrizione nell'elenco, tra cui le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house, possono presentare domanda di iscrizione e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento in house e che fino alla data di presentazione della domanda stessa i medesimi soggetti possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

Accertato che con prot. 0097194/2018 è stata trasmessa all'Autorità Nazionale Anti Corruzione la domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto l'affidamento in house può essere effettuato dalla stazione appaltante sotto la propria responsabilità e previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti tale affidamento e che comunque appare opportuno fornire indicazione circa l'inserimento nel contratto di servizio di specifica clausola di recesso nel caso in cui il procedimento di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 non termini positivamente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 30/11/2018 ad oggetto “**VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – ESERCIZIO 2018-2019-2020 - SETTORI SERVIZI LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO, PERSONALE , SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI**” nella quale si rileva *“che è intenzione dell'Amministrazione comunale stipulare nuove convenzioni con CMV Servizi srl per integrare quanto già previsto dalle precedenti convenzioni con l'aggiunta di servizi ritenuti utili per garantire la completezza dei servizi svolti” ... “ affidamento della organizzazione e gestione manifestazioni fra le quali il Carnevale di Cento” e “affidamento della gestione di beni immobili”*;

Vista la nota del 27/11/2018 di C.M.V. Servizi Srl, acquisita al protocollo dell'Ente stessa data al numero 61411 con la quale conferma l'interesse alla gestione organizzazione e gestione manifestazioni fra le quali il Carnevale di Cento e la gestione *hangar* all'interno dei quali vengono realizzati e custoditi i carri mascherati e con la quale comunica che è in corso di ultimazione da parte di C.M.V. Servizi Srl l'elaborazione dei piani economici finanziari necessari all'approvazione del contratto di servizio;

Rilevato che con la variazione al DUP ed al bilancio di previsione 2018/2020 di cui alla deliberazione CC 116/2018 si è provveduto a variare gli stanziamenti che permangono per l'affidamento del Carnevale edizione 2019, 2020 rispettivamente e complessivamente € 414.800,00 per annualità e che per l'annualità 2018 sono determinati in € 92.000,00 sull'esercizio 2018 ed € 322.800,00 sull'esercizio 2019, ed € 414.800 sull'esercizio 2020;

Considerato che il contratto da stipulare ha ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza e che pertanto la stazione appaltante, ai sensi del citato articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, prima di procedere all'affidamento in house deve effettuare una valutazione sulla congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato,

nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Accertato che le Amministrazioni Comunali socie esercitano su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte al comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) prevedendo infatti l'articolo 5, comma 1, del codice dei contratti pubblici che una concessione o un appalto pubblico, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, è escluso dall'applicazione del codice dei contratti quando sui verificano tutti i requisiti prescritti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Accertato che la natura giuridica di C.M.V. servizi srl soddisfa tutte le seguenti condizioni, stabilite dall'articolo 5 del D.lgs. n. 50/2016, che consentono di non essere assoggettata alla disciplina dettata dal Codice e dunque operare come società in house:

- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- le Amministrazioni Comunali esercitano su detta società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte al comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);

Considerato poi che l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), comma 2 del D.lgs. 50/2016 recita: *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."*;

Considerato che il Tar Lombardia - sez. Brescia, con la recente sentenza n. 691 del 17 maggio 2016, ha chiarito che il modello *in house* costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all'affidamento mediante selezione pubblica, per cui non costituisce un'eccezione alla regola (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II – 8/2/2016, n. 120);

Considerato altresì che recentemente il Consiglio di Stato (cfr. sez. V – 15/3/2016 n. 1034) ha evocato l'orientamento comunitario secondo cui un'autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14 (ANAV), e ha richiamato la propria precedente giurisprudenza la quale ha <<a propria volta stabilito che, stante l'abrogazione referendaria dell' articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell' articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house), è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 762)>> e che il Collegio osserva altresì che in un precedente lo stesso Tar ha precisato (cfr. sentenza sez. II – 22/3/2016 n. 431) che *"l'ordinamento non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato, ma rimette la scelta concreta al singolo Ente affidante ...In definitiva, i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando, all'esito di una gara ad evidenza pubblica, il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio e per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house ..."*;

Considerato altresì che (cfr. sentenza 9/5/2016 n. 639) è stato osservato come *"la scelta, espressa da un ente locale, nella specie da un Comune, nel senso di rendere un dato servizio alla cittadinanza con una certa modalità organizzativa piuttosto di un'altra, ovvero in questo caso di ricorrere allo in house e non esternalizzare, è ampiamente discrezionale, e quindi, secondo giurisprudenza assolutamente costante e pacifica, è sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di illogicità manifesta ovvero di altrettanto manifesto travisamento dei fatti: nella materia dei servizi pubblici, affermano ad esempio il principio in generale C.d.S. sez. V 6 maggio 2011 n° 2713 e nel caso specifico della scelta di una gestione in house TAR Liguria sez. II 8 febbraio 2016 n° 120 e TAR Puglia Bari sez. I 12 aprile 2006 n. 1318"*;

Considerato che il quinto considerando della direttiva n. 2014/24/UE chiarisce che “è opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”;

Considerato che l'introduzione dell'obbligo di motivazione circa le ragioni del mancato ricorso al mercato per un verso non trova alcun addentellato nel criterio direttivo che non lo menziona affatto, per altro verso, e soprattutto, non ha nulla a che vedere con la valutazione della congruità delle offerte, che attiene piuttosto alla loro sostenibilità in termini di prezzi e costi proposti (ex art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/2016) e che cioè, cioè con l'unico elemento che il criterio direttivo impone di valutare, oltre a quello della pubblicità e trasparenza degli affidamenti, mediante l'istituzione, a cura di Anac, dell'elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house;

Considerato che la sostenibilità in termini di prezzi e costi proposti (ex art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/2016) è rappresentata dal progetto di gestione presentato da C.M.V. servizi srl ed assunto al Protocollo in entrata n.0066407/2018 con oggetto: 'P.E.F. CARNEVALE DI CENTO' relativo al piano economico finanziario relativo all'affidamento dei servizi relativo agli anni 2019 e 2020, allegato in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e che le risorse necessarie per tali progettualità sono previste nel bilancio di previsione 2018/2020 nelle annualità 2018, 2019 e 2020 stante la necessità di assicurare fin dall'anno 2018 la copertura di costi connessi alla realizzazione dei carri mascherati;

Vista la relazione istruttoria sull'affidamento alla società in house C.M.V. Servizi srl della gestione dei servizi connessi all'organizzazione della manifestazione Carnevale di Cento di altre attività in materia di promozione turistica allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e considerato che le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuare:

- la manifestazione carnevalesca è caratterizzata dalle seguenti attività sommariamente identificate:
 - o servizi logistici,
 - o servizi di direzione artistica,
 - o servizi di comunicazione, pubblicità e promozione dell'evento.

e trattasi di una manifestazione assolutamente rilevante per il territorio in quanto coinvolge non solo la storia del Comune di Cento, ma anche la stessa economia del territorio che trae dalla manifestazione carnevalesca risonanza non solo in ambito nazionale ed internazionale. La manifestazione è divenuta una manifestazione artistica nel più ampio senso della parola, coinvolgente anche aspetti gestionali ed organizzativi, i quali derivano solo dalle scelte artistiche e di promozione dell'evento con finalità anche ampliativa della “semplice” tradizionale manifestazione carnevalesca, in modo da trasformare il carnevale, da manifestazione popolare, diffusa su tutto il territorio non solo nazionale e non solo in una manifestazione specifica e caratterizzante del territorio centese e delle sue eccellenze che, attraverso il “Carnevale di Cento”, diviene la “vetrina” dell'intera città. L'evento carnevalesco rappresenta per l'amministrazione comunale, una manifestazione di determinante rilevanza economica e culturale, che il Comune intende ovviamente mantenere e nel tempo valorizzare ed incrementare, anche attraverso un ricco patrimonio di valorizzazione delle origini storiche, delle peculiarità locali anche in campo enogastronomico, della valorizzazione del patrimonio artistico di Cento città del Guercino, in quanto l'evento, che, come detto, ha raggiunto ormai una fama ed un richiamo a livello internazionale, ha effetti decisamente positivi sul territorio centese, creandosi intorno al carnevale un rilevante indotto turistico e commerciale e di promozione del territorio. In buona sostanza la direzione artistica diventa il punto focale della manifestazione perché è quella che condiziona ogni successiva attività. Tale evento rappresenta per l'amministrazione comunale, una manifestazione di determinante rilevanza economica e culturale, che il Comune intende ovviamente mantenere e nel tempo valorizzare ed incrementare, in quanto l'evento, che, come detto, ha raggiunto ormai una fama ed un richiamo a livello internazionale, ha effetti decisamente positivi sul territorio centese, creandosi intorno al carnevale un rilevante indotto turistico e commerciale e di promozione del territorio. L'operazione di marketing del gemellaggio con il ben più famoso Carnevale di Rio de Janeiro (Brasile) fa sì che il "Carnevale di Cento" richiami immediatamente una ben precisa ed individuata manifestazione carnevalesca a rilevanza europea; un evento che si svolge e si colloca nel territorio della città di Cento; un richiamo "mediatico" immediato al Carnevale di Rio e alle sue caratteristiche ben note a livello internazionale e quest'ultimo aspetto rende il Carnevale di Cento unico rispetto a tutte le analoghe manifestazioni nazionali (Venezia, Viareggio, Putignano, Vercelli, ecc...), sottolineando che questa manifestazione ha assunto nel tempo dei connotati anche artistici peculiari e unici dovuti alle modalità con cui la manifestazione è stata impostata

negli ultimi anni. gestione della manifestazione fino ad ora svolta rilevando come il Carnevale di Cento sia divenuto anche una manifestazione artistica nel più ampio senso della parola, coinvolgente anche aspetti gestionali ed organizzativi, e nei quali le scelte artistiche e di promozione dell'evento risultano fondamentali per la buona riuscita, anche in termini di visitatori ed indotto economico dell'evento;

- nella necessità di operare una gestione flessibile della gestione della manifestazione stante che il rischio connaturato dall'andamento climatico della manifestazione mal giustifica il ricorso a procedure di affidamento di appalto ai sensi del vigente Codice dei Contratti;
- nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata C.M.V. servizi srl nell'ambito della fornitura di servizi agli enti locali soci fra cui particolare attenzione deve essere posta alla gestione degli *hangar* di produzione dei carri allegorici che necessitano di essere valorizzati anche in un'ottica di fruibilità da parte del turista e che saranno affidati in concessione alla società stessa;
- nella necessità di costituire sinergie tra il soggetto gestore della manifestazione e l'Amministrazione Comunale che non funge da mero appaltatore del servizio, ma che rappresenta il "regista" della manifestazione anche nell'ottica di costituire sinergie con il Museo del Carnevale che sarà realizzato nel Palazzo del Governatore di Cento e che, sulla base delle più recenti indicazioni del MiBACT non vuole essere solo un luogo di conservazione, ma uno spazio che offra servizi e che possa anche essere promotore di iniziative economiche e che si faccia promotore, unitamente al gestore della manifestazione, della formazione dei nuovi artisti della cartapesta e che allo stesso tempo permetta ai costruttori di carri allegorici di tramandare ed ampliare le proprie conoscenze, confrontandole con le tecnologie moderne;
- la società ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbe aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività e nella integrazione con alcune attività già affidate a C.M.V. servizi srl nella gestione della manifestazione carnevalesca quali la reperibilità di mezzi e personale relativa all'eventuale servizio di sgombero neve da effettuare all'interno del circuito carnevalesco; la rotazione dei pali di Pubblica illuminazione presenti sulle vie interessate dal transito dei carri allegorici; garantire un servizio di pronto intervento (personale e mezzi) in grado di intervenire in caso di guasti e/o rotture provocate dai carri allegorici; la pulizia delle strade dopo l'evento carnevalesco;
- la società promuoveva la propria immagine sponsorizzando la manifestazione e pertanto tali risorse potranno essere destinate meglio alla valorizzazione della manifestazione in un'ottica di migliore valorizzazione e promozione turistica del territorio;
- nella congruità e ragionevolezza, in una logica "qualità/prezzo" dei costi che saranno fatturati al Comune che restano i medesimi di quelli oggetto di affidamento a "Ente Territorio Fiera e Manifestazioni srl" che hanno comunque generato una perdita di esercizio e nel superamento delle criticità espresse nella gestione della manifestazione da "Ente Territorio Fiera e Manifestazioni srl" anche relativamente all'assenza di personale che invece si rinviene in C.M.V. servizi srl che può essere ulteriormente valorizzato tanto da addivenire ad una riduzione dei costi dell'affidamento a partire dall'esercizio 2020;
- nella possibilità di affiancare valorizzando gli spazi già in dotazione nel centro città di C.M.V. servizi srl l'attività di sportello di *front office* di IAT sia nei periodi di Carnevale sia negli altri periodi di attività;
- utilizzando nella possibilità, nei termini sopra precisati, di monitorare direttamente le *performance* della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività in maniera più puntuale anche attraverso il monitoraggio periodico dell'andamento dell'attività;
- nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;
- nel fatto che l'attività strumentale in esame è riconducibile nell'alveo di un rischio correlato all'esecuzione dell'attività del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito dal Comune a favore della cittadinanza da esso rappresentata in via esponenziale;
- nella constatazione che il *know how* posseduto dalla società, con duplice riferimento all'attività strumentale di che trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, è a tutto beneficio della collettività;
- la società in questione è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le cui attività sono svolte nei confronti degli enti soci, i quali esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge; il particolare rapporto giuridico intercorrente tra ente socio e società affidataria

in house permette al primo di esercitare nei confronti della seconda un controllo e un'ingerenza più penetranti rispetto a quanto praticabile nei confronti di un soggetto terzo, in quanto estesi agli atti sociali e non rigidamente vincolati al rispetto della convenzione stipulata, ciò che è particolarmente qualificante. La società più volte menzionata è organizzata, impostata e strutturata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing, sicché, nella definizione e adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei propri soci pubblici affidanti, che, in definitiva, hanno il potere di condizionare l'azione della società in modo tempestivo ed efficace; benché nel caso specifico si tratti di servizi strumentali (non pubblici d'interesse generale) disponibili sul mercato in regime di concorrenza;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 76 del vigente Regolamento di contabilità sull'espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Su proposta **del Sindaco**;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: PRESENTI N. 20 – VOTANTI N. 17 – NON PARTECIPANO AL VOTO N. 3 CONSIGLIERI (Lodi, Fortini, Cariani) – VOTI FAVOREVOLI N. 14 – VOTI CONTRARI N. 1 (Mattarelli) – ASTENUTI N. 2 (Pettazzoni, Giberti)

D E L I B E R A

per le considerazioni esposte in premessa e qui interamente riportate:

- a) di ritenere quanto esposto nella premessa e narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- b) di approvare, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'impianto motivazionale sopra esposto nella precedente premessa e narrativa;
- c) di affidare C.M.V. Servizi srl, Società in house providing partecipata del Comune di Cento "Carnevale di Cento" la gestione della manifestazione carnevalesca "Carnevale di Cento" con sfilata di carri allegorici da svolgersi in n. 5 domeniche consecutive nei mesi di gennaio/febbraio/marzo in date che verranno stabilite annualmente dal Comune ed altri momenti di aggregazione popolare tesi ad offrire esibizioni/manifestazioni e a far riscoprire il piacere di vivere la città nel periodo di Carnevale ed anche in altri periodi nonché il *front office* dell'ufficio IAT (Informazione Accoglienza Turistica) per gli esercizi 2019 e 2020 come da nota protocollo in entrata n. 0066407/2018 con oggetto: 'P.E.F. CARNEVALE DI CENTO' relativo al piano economico finanziario per l'affidamento dei servizi relativo agli anni 2019 e 2020 redatto da CMV Servizi srl ed allegato in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- d) di dare atti che gli obiettivi strategici che caratterizzano la missione pubblica della società da tradurre nel contratto di servizio sono:
 - rafforzare il valore del territorio centese attraverso la valorizzazione dell'offerta turistica di Cento favorendo un incremento turistico nel territorio di Cento e in Cento Città;
 - valorizzare la manifestazione "Carnevale di Cento" già radicata nel territorio con le sue specificità e originalità cogliendone le potenzialità attivando, in concomitanza e dopo ogni corso mascherato, manifestazioni collaterali quali, a mero titolo esemplificativo, rappresentazioni teatrali, artisti di strada, concerti, eventi dedicati ai bambini, mostre e degustazioni di prodotti tipici, laboratori di cartapesta;
 - flessibilità sulla gestione artistica, con facoltà di scelta artistica in un'ottica del gestione flessibile del *budget* assegnato attraverso il costante rapporto con il socio garantito dall'essere CMV Servizi srl società in house providing;
 - rafforzamento delle collaborazioni con gli enti del territorio finalizzati alla creazione di un sistema a rete per implementare lo sviluppo turistico, azioni positive internazionali migliorare la sostenibilità

economica delle manifestazioni affidate raggiungendo il livello più alto possibile di autofinanziamento delle attività operando con caratteri di certezza e congruità anche attraverso il corrispettivo dei biglietti di ingresso per la sola manifestazione Carnevale di Cento, i diritti televisivi e/o radiotelevisivi ed altri sfruttamenti commerciali della manifestazione, le sponsorizzazioni e il reperimento da parte di "C.M.V. Servizi srl" di risorse finanziarie pubbliche e private e di altre entrate consentite dalla legge necessarie allo svolgimento delle attività;

- utilizzo di criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale nonché creazione di economie di scala visto che ad esempio la gestione degli immobili potrebbe essere svolta dalla società, che peraltro nell'ambito delle altre attività aziendale dispone dei mezzi e delle conoscenze per eseguirlo. Anche le attività direttamente connesse con lo svolgimento della manifestazione (vedasi aspetti organizzativi legati alle autorizzazioni amministrative, rapporti con enti, gestione della viabilità, ovvero successiva manutenzione e pulizia delle sedi stradali con rapporto privilegiato con l'altra società municipalizzata Clara) con l'affidamento a CMV Servizi S.r.l. sarebbero garantite, vista la consolidata operatività della società proprio in quest'ambito sul territorio centese;
 - concessione degli hangar all'interno dei quali vengono realizzati e custoditi i carri mascherati siti in Cento via Manin snc identificato catastalmente Foglio 47 particella 166 cat. D7 e valorizzazione di tale patrimonio immobiliare funzionale alla manifestazione carnevalesca (a tale proposito la società dovrà, tramite contratto di concessione d'uso, assegnare ai costruttori dei carri mascherati dalla stessa individuati gli spazi adeguati. Il costruttore dei carri mascherati avrà la disponibilità giuridica dell'hangar all'interno del quale viene realizzata in autonomia l'opera e dovrà impegnarsi anche al ricovero dell'opera presso gli hangar concessi in uso, senza diritto ad alcun compenso. Le costruzioni, complete di tutte le strutture e interamente funzionanti, dovranno essere mantenute, a cura e spese dei costruttori e potranno essere utilizzate da parte della Società e dall'Amministrazione Comunale, anche con la collaborazione dei costruttori per organizzare, sia mostre permanenti negli hangar, sia manifestazioni o eventi, ivi comprese riprese televisive, cinematografiche e con tutti gli altri mezzi di moderna riproduzione, senza riconoscimento di ulteriori compensi a favore dei costruttori; ogni accesso agli *hangar*, anche le visite guidate potrà avvenire dietro comunicazione ai costruttori.)
 - la promozione e gestione da parte di "C.M.V. Servizi srl" di attività commerciali, turistiche, culturali e di spettacolo da realizzare a Cento (FE) anche attraverso apposito sportello informativo (IAT) sulla base delle indicazioni di massima del Comune di Cento.
 - la valorizzazione di ulteriori beni immobili comunali che con apposito atto, potranno essere concessi in uso a titolo gratuito, anche per periodi limitati, per la realizzazione del piano delle attività affidate alla Società;
- e) di dare atto che le risorse relative alla contribuzione comunale sono disponibili alla codifica 14021.03 000001, cap. 1/0 1110203 "Servizi connessi all'organizzazione di manifestazioni", del Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizi 2018, 2019 e 2020 specificando che per la gestione del carnevale dell'edizione 2019 sono complessivamente stanziati € 414.800,00 di cui € 92.000,00 sull'esercizio 2018 ed € 322.800,00 sull'esercizio 2019, e per l'esercizio 2020 € 414.800,00;
- f) di provvedere alla pubblicazione sul sito dell'ente del presente provvedimento ai sensi dell'art. 174, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, e ss.mm.ii.;

Quindi, con la seguente votazione:

PRESENTI N. 20 – VOTANTI N. 17 – NON PARTECIPANO AL VOTO N. 3 CONSIGLIERI (Lodi, Fortini, Cariani) – VOTI FAVOREVOLI N. 17

DELIBERA

stante l'urgenza a provvedere, derivante dalla necessità di trasferire le risorse già programmate a CMV servizi srl, per l'avvio delle attività della manifestazione Carnevale di Cento 2019, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Al termine della trattazione dei punti in discussione, la seduta viene tolta alle ore 22.50

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Vice Presidente
Diego Contri

Firma
Il Vice Segretario
Dott. Mauro Zuntini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____